



**COMUNE DI PAGAZZANO**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

Deliberazione N. **54**

**\*\*\* COPIA \*\*\***

Seduta N. **7**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:**

**ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2020**

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
BIANCHI DANIELE	S	RADAVELLI ALBERTO BENVENUTO	S	CARMINATI SERENA	S
SCOTTI SILVANA	S	LEONI VINCENZO	N		
LANZENI SAULO	S	BIANCHI ENRICO	S		
MORIGGI MARCO	S	CATINI DANIELA VALENTINA	N		
RECANATI SIMONE	S	CARMINATI LUCIO FRANCO	S		

**Assenti giustificati i signori:**

LEONI VINCENZO; CATINI DANIELA VALENTINA

**Assenti NON giustificati i signori:**

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE COSTA CLARA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. BIANCHI DANIELE - SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al N.6 dell'ordine del giorno.

OGGETTO:

ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2020

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, che dispone *“[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. [...]”*;
- l'articolo 106, comma 3-bis della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del c.d. D.L. Rilancio, che proroga al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione fissato dall'articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, disponendo quanto segue: *“In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre” [...]”*;
- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. “D.L. Rilancio”, che ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2020 che ha prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 30 settembre dalla Legge di conversione del decreto-legge 34/2020;

- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";*

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 18/09/2020;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";*

- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

CONSIDERATO che il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, all'articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l'anno 2020, le tariffe in vigore nell'anno precedente, stabilendo che **"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"**;

RITENUTO di avvalersi della facoltà concessa dall'articolo 107 comma 5 citato non avendo avuto possibilità di provvedere prima della scadenza del 31 ottobre - sopra richiamata - all'adozione del Piano Finanziario 2020 e provvedendovi quindi entro il 31 dicembre 2020, applicando per l'anno in corso le medesime tariffe in vigore nell'anno 2019 (già approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 06/08/2020);

VISTO il Piano Finanziario determinato per l'anno 2020 dall'unione dei PEF c.d. "grezzi" dei soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, composto dai documenti di cui al Prot. N. 5469 in data 23/12/2020, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 18 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/ARERA, redatti in ottemperanza delle Appendici 1, 2 e 3 del citato Allegato;

OSSERVATA la relazione di Validazione predisposta dall'Ente Territorialmente Competente che per il territorio su cui insiste il ns. ente è il Comune di Pagazzano, allegata alla determina n. 144 del 22/12/2020;

VISTA la Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha disposto quanto segue:

*"Art. 6.5 - **L'Autorità**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente **approva**.*

*Art. 6.6 - Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente".*

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che siano gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge sempre nella Delib 443: *Art. 6.4 - Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti".*

RILEVATO che nella Deliberazione 57/2020/R/RIF, ARERA all'art. 2.4 dispone che *“Nelle more dell'**approvazione da parte dell'Autorità**, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione”*.

RILEVATO altresì che nella Deliberazione 57/2020/R/RIF ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: *“Art. 2.3 - Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, **l'Autorità approva** con o senza modificazioni **le predisposizioni tariffarie deliberate**, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione<sup>2</sup>”*.

RITENUTO tuttavia che, nell'incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 2/2020/D/Rif che all'articolo 2.1 dispone quanto segue: *“**Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti**, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; **in particolare trasmettono**:*

*a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR (Allegato 1);*

*b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;*

*c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;*

*d) **la delibera di approvazione del PEF** e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario”*.

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all'adozione del Piano Finanziario 2020 al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione n. 24 del 22/07/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

DOPO discussione;

CON VOTI n. 7 (sette) favorevoli e n. 2 (due) astenuti (Carminati Lucio Franco, Carminati Serena) espressi in forma palese dai n. 9 (nove) consiglieri presenti;

### **DELIBERA**

1. di adottare il Piano Economico Finanziario così come deliberato e validato dall'Ente Territorialmente Competente (Comune di Pagazzano) in data 22/12/2020 e acquisito da questo Comune in data 23/12/2020 (prot. N. 5469), allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2. di prevedere, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 D.L. 18/2020 sopra richiamato, l'applicazione del conguaglio derivante dalla differenza tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, pari ad € 1.564,00, sul Piano finanziario relativo all'anno 2021;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON VOTI n. 7 (sette) favorevoli e n. 2 (due) astenuti (Carminati Lucio Franco, Carminati Serena) espressi in forma palese dai n. 9 (nove) consiglieri presenti;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI PAGAZZANO

*PROVINCIA DI BERGAMO*

## *DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE*

Numero Delibera **54** del **30/12/2020**

Numero Proposta **56** del **22/12/2020**

Settore: **Settore Ragioneria**

Servizio: **Servizio Ragioneria**

### OGGETTO

#### **ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2020**

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267*

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b></p> <hr/> <p>Data 23/12/2020</p> <p>ISTRUTTORE DIRETTIVO F.TO RAG. MARTA M. CRISTINA</p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b></p> <hr/> <p>Data 23/12/2020</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.TO RAG. MARTA M. CRISTINA</p>

	Input dati Ciclo integrato RU
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani –CTS	G
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani –CTR	G
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate –CRD	G
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR –COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti –AR	G
Fattore di Sharing – b	E
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing –b(AR)	E
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI –AR <sub>CONAI</sub>	G
Fattore di Sharing – b(1+ω)	E
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing –b(1+ω)AR <sub>CONAI</sub>	E
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili– RC <sub>TV</sub>	G
Coefficiente di gradualità (1+y)	E
Rateizzazione r	E
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC <sub>TV</sub> /r	C
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G
<b>ΣTV<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio –CSL	G
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti –CARC	G
Costi generali di gestione -CGG	G
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili –CCD	G
Altri costi -COal	G
Costi comuni – CC	C
Ammortamenti - Amm	G
Accantonamenti - Acc	G
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G
- di cui per crediti	G
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamenti	G
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G
Remunerazione del capitale investito netto - R	G
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso -R <sub>lic</sub>	G
Costi d'uso del capitale di terzi	G
Costi d'uso del capitale - CK	C
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR –COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	G
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi– RC <sub>TF</sub>	G
Coefficiente di gradualità (1+y)	E
Rateizzazione r	E
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi– (1+y)RC <sub>TF</sub> /r	E
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G
<b>ΣTF<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>C</b>
<b>ΣT<sub>a</sub> = ΣTV<sub>a</sub> + ΣTF<sub>a</sub></b>	<b>C</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020C	E

**Grandezze fisico-tecniche**

% rd	G
------	---

Comune di Pagazzano			
Ciclo integrato RU	Costo non rivalutato	Costi del Comune	TOT PEF
18.028	1.840	1.877,24	19.905
21.060	-	-	21.060
28.484	-	-	28.484
67.026	1.798	1.833,88	68.860
5.269	-	-	-
0,6	-	-	-
3.161	-	-	3.161
14.094	-	-	14.094
0,84	-	-	-
11.839	-	-	11.839
1	-	1	-
11.960	652	665	12.624
<b>131.557</b>		<b>4.376</b>	<b>135.932</b>

9.659	12.637	12.891	22.549
	2.161	2.204,07	2.204
23.397	1.367	1.394,21	24.791
	-	-	-
59	-	-	59
23.456	-	3.598	27.054
5.324	-	16.218	21.541
-	-	12.618	12.618
	-	-	-
	12.369	12.617,60	12.618
	-	-	-
	-	-	-
2.410	-	31.060	33.470
	-	-	-
7.734	-	59.895	67.629
	-	-	-
1	-	1	-
	-	-	-
4.085	1.438	1.467	5.552
<b>44.933</b>		<b>77.851</b>	<b>122.784</b>
<b>176.490</b>		<b>80.364</b>	<b>256.853</b>
	1.826	1.862,94	1.863

Legenda celle

compilazione libera
da inserire solo nel caso di singolo gestore
non compilabile
celle contenenti formule
<b>celle contenenti formule/totali</b>
dato MTR



$q_{a-2}$	G				
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg	G				
fabbisogno standard €cent/kg	E				
costo medio settore €cent/kg	E				
<b>Coefficiente di gradualità</b>					
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - $\gamma_1$	E				
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - $\gamma_2$	E				
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - $\gamma_3$	E				
<b>Totale <math>\gamma</math></b>	<b>C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Coefficiente di gradualità (1+<math>\gamma</math>)</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>Verifica del limite di crescita</b>					
$rpi_a$	MTR				1,7%
coefficiente di recupero di produttività - $X_a$	E				0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - $QL_a$	E				0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - $PG_a$	E				0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p</b>	<b>C</b>				<b>1,6%</b>
<b>(1+p)</b>	<b>C</b>				<b>1,016</b>
$\Sigma T_a$	<b>C</b>				256.853
$\Sigma T_{a-1}$	E				255.289
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	<b>C</b>				<b>1,006</b>
$\Sigma Tmax$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	<b>C</b>				256.853
<b>delta ( <math>\Sigma Ta - \Sigma Tmax</math> )</b>	<b>C</b>				-
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>	<b>G</b>				-

## ALLEGATO AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020

### RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2020 E VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE.

La presente relazione è redatta allo scopo di ottemperare a tutte le disposizioni stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con Deliberazione 443 del 31 ottobre 2019 (di seguito Delib. 443/2019) e del relativo allegato A con il quale è stato introdotto il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti 2018-2021 (di seguito MTR).

Innanzitutto si rende necessario individuare i soggetti chiamati in causa dalla stessa Autorità, quindi l'Ente Territorialmente Competente e il Gestore del servizio, per poi descriverne le attività ed entrare nel merito delle attività che il Comune è chiamato a svolgere nel percorso di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario TARI 2020.

Nello specifico, come si motiverà oltre, lo scrivente interviene con la presente a definire gli aspetti di propria competenza, aderendo alle prescrizioni contenute nell'Appendice 2:

*"L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo"*

In particolare, con la presente si forniscono tutti gli elementi richiesti al paragrafo 4 della suddetta Appendice 2, "**Valutazioni dell'Ente territorialmente competente**", in particolare per quanto riguarda i punti:

- 4.1 Attività di validazione svolta
- 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

#### 1. L'IDENTIFICAZIONE DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC).

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come "*l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*". A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati": le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano

regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]"*.

Come afferma ARERA stessa nella Delibera 443/2019: *"il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale"*.

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *"modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali"*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, l'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *"Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti"*.

A tal proposito, la Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003 aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n.22/1997). Successivamente, è stato adottato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), le cui norme tecniche sono state aggiornate con D.g.r. n. 7860/2018 in linea con quanto disposto dal D. Lgs. n. 152/2006 in materia di gestione integrata dei rifiuti. Alla luce di quanto sopra esposto e dell'art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: *"Le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs. n. 267/2000"*, emerge che nell'ambito della regionale Lombardia, il ruolo degli ETC è assunto direttamente dai Comuni.

Alla luce di quanto detto sopra è quindi il Comune di Pagazzano a dover rivestire il ruolo di Ente Territorialmente Competente; tuttavia, come si vedrà meglio oltre, lo stesso Comune si configura come Gestore del servizio (o di una porzione di esso) così come confermato dalla predisposizione del Piano Finanziario avvenuta con determinazione n. 143 del 21/12/2020 ad opera del servizio finanziario.

La Deliberazione 57/2020/R/RIF ha chiarito che laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto

all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

La stessa Autorità ammette che qualora l'ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d'opera, può configurarsi la sovrapposizione tra Gestore e Ente Territorialmente Competente. Inoltre ARERA sembra chiarire che gli Enti Locali giochino un ruolo importante nella definizione del percorso regolatorio, sebbene essi non vengano mai esplicitamente richiamati nelle deliberazioni (se non per i casi in cui il Comune gestisca in economia il servizio): l'Autorità infatti chiarisce che le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente possono comprendere attività che devono essere svolte sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito, sia da parte degli enti locali ricadenti nel medesimo territorio ed in tal caso le disposizioni regolatorie si applicano sia all'Ente di governo d'ambito sia agli Enti Locali, ognuno per gli aspetti di rispettiva competenza.

A proposito della duplicazione dei ruoli del Comune e dell'individuazione di due specifiche strutture o unità organizzative nell'ambito dell'Ente medesimo, in modo da assicurare una terzietà tra le competenze del soggetto estensore del PEF e quelle del soggetto terzo validatore questo Comune ha scelto di individuare le seguenti figure:

- Soggetto gestore: servizio finanziario: la scelta è motivata dalla circostanza che tale ufficio ha conoscenza delle dinamiche dei costi sostenuti per l'erogazione dello stesso;
- Ente Territorialmente Competente chiamato alla validazione: Vice-Segretario Comunale: la scelta è motivata dalla considerazione che tale figura di fatto, non rivestendo alcuna funzione gestionale all'interno dell'ente, possieda adeguati profili di terzietà rispetto ai soggetti gestori e sia quindi l'unico soggetto in grado di poter comprendere se effettivamente la natura dei costi sostenuti sia in linea con l'impianto regolatorio introdotto da ARERA. A tal proposito è bene evidenziare che il Comune ha affidato incarico esterno alla Società NeoPA s.r.l. per il supporto nella fase di validazione, in considerazione del fatto che per tale attività appaiono necessarie competenze tecniche e specialistiche, connesse anche al primo anno di introduzione della nuova disciplina.

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l'ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale, che come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 "*[...] compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco [...]*". Ai sensi dell'articolo 107 citato, infatti, "*i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo*".

Pertanto, nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente, a sua volta occorre individuare una ripartizione di competenze tra:

- **la Giunta Comunale:** è chiamata alla determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, esercitando le funzioni di indirizzo proprie dell'ETC nella disciplina regolatoria di ARERA;
- **il Vice-Segretario Comunale:** provvede alle attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il controllo degli elementi trasmessi dagli altri soggetti chiamati alla

predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza e della sostenibilità dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

## 2. SOGGETTI CHIAMATI ALLA REDAZIONE DEL PEF

Sulla base dei chiarimenti intervenuti recentemente mediante le FAQ pubblicate da ARERA sul proprio sito internet il 12 giugno 2020, *"spetta all'Ente territorialmente competente verificare che i soggetti chiamati alla stesura del PEF "grezzo" siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori in quanto, nel caso **siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori**".*

La stessa Autorità con FAQ 1.4 ha rilevato che possono identificarsi più soggetti gestori tenuti all'adempimento delle disposizioni regolatorie, qualora le attività del servizio siano affidate a più soggetti gestori e tali soggetti siano indentificati come tali dall'Ente territorialmente competente. Lo scrivente durante l'attività descritta in precedenza, ha già avuto modo di verificare che i soggetti chiamati alla redazione della documentazione richiesta da ARERA siano stati di fatto gli estensori dei singoli PEF grezzi:

- G.eco S.r.l.
- Comune di Pagazzano – servizio finanziario

In base a quanto disposto con art. 1.5 della Deliberazione 57/2020/R/RIF, non sono soggetti all'obbligo di predisporre il Piano Finanziario i meri prestatori d'opera. L'Ente territorialmente competente, nell'ambito delle procedure di acquisizione delle informazioni, ha verificato che i soggetti precedentemente tenuti a collaborare alla redazione del piano economico finanziario non siano considerati, a parità di attività svolte, meri prestatori d'opera.

Come affermato dall'Autorità, ferme restando le disposizioni contrattuali che regolano i rapporti fra Enti territorialmente competenti e meri prestatori d'opera, questi ultimi non sono tenuti a predisporre il PEF ai sensi del metodo tariffario rifiuti – MTR.

## 3. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE (ARTICOLO 4.1 DELL'APPENDICE 2 AL MTR).

In base alle disposizioni di cui all'articolo 19.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif, Il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. La verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Essa ai sensi dell'articolo 6.2 della Deliberazione 443/2019/R/Rif, avviene in relazione agli atti ed ai documenti trasmessi dal soggetto Gestore (o dai soggetti gestori come nel caso di specie) che consistono in:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Successivamente, una volta conclusa la procedura di validazione, in ottemperanza a quanto disposto con Determinazione 2/2020/D/Rif all'articolo 2.1, gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono:

- a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR (*Allegato 1*);
- b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

Con riferimento all'anno 2020, l'Ente territorialmente competente è tenuto a trasmettere all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

Nell'Appendice 2 all'Allegato 1 alla Deliberazione 443/2019/R/Rif ARERA prescrive che l'Ente territorialmente competente descriva l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore, riguardo all'anno 2020. L'attività di validazione si è concretizzata mediante i seguenti passaggi:

**Gestore G.eco S.r.l.** (Gestore del servizio di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate e indifferenziate e del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade)

- in data 27/05/2020 (prot. 2198) il Soggetto G.eco S.r.l. ha trasmesso al Comune i seguenti documenti:
  - o Tabella contenente i dati di cui all'Appendice 1 all'Allegato A alla Deliberazione 443/2019 di ARERA;
  - o Relazione accompagnatoria di cui all'Appendice 2 all'Allegato A alla Deliberazione 443/2019 di ARERA;
  - o Dichiarazione di veridicità dei dati di competenza di G.Eco. sottoscritta dal legale rappresentante.
- a seguito di opportune verifiche, effettuate dalla Società NeoPA s.r.l. incaricata di supportare il Comune nella fase di validazione, in data 10/11/2020 (prot. n.4607), è stata trasmessa alla Società una relazione contenente i profili di criticità rilevati oltre ad una serie di specifiche relative ai dati trasmessi, indicando possibili soluzioni operative per la risoluzione delle problematiche riscontrate.

Dal momento che la Società non ha fornito risposta alla richiesta di chiarimenti inviata anche a seguito di sollecito effettuato in data 03/12/2020, prot. n. 5086 e sebbene sia opportuno evidenziare la necessità di acquisire elementi di chiarezza ulteriori rispetto a quanto trasmesso inizialmente dal gestore, attività che sarà sicuramente attuata nel corso del 2021 provvedendo in caso contrario all'attivazione dei meccanismi di garanzia come stabiliti dall'articolo 7 della Delibera 443/2019, si è ritenuto di procedere alla validazione dei dati trasmessi da quest'ultimo, stante il termine ultimo del 31 dicembre 2020.

### **Gestore Ufficio ragioneria**

- in data 21/12/2020 l'Ufficio finanziario ha trasmesso al Segretario Comunale la Determinazione n. 143 del 21/12/2020 contenente la documentazione relativa al servizio di Gestione Tariffe e Rapporto con gli Utenti e più in generale i costi sostenuti dal Comune di Pagazzano, consistente in:
  - o Schema dei costi ex appendice 1 dell'allegato A alla Deliberazione 443/2019;
  - o Relazione esplicativa ex appendice 2 dell'allegato A alla Deliberazione 443/2019;
  - o Dichiarazione di veridicità ex appendice 3 dell'allegato A alla Deliberazione 443/2019;
  - o Relazione esplicativa del servizio in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18.2 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 443/2019;

La validazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi del Comune nell'anno 2018 si è basata sui documenti contabili ufficiali e relativi allegati approvati.

È stato verificato che i costi inseriti nel PEF corrispondano in via generale all'impegnato di competenza 2018 che la corretta applicazione del principio della contabilità finanziaria potenziata di cui D. Lgs. 118/2011 individua come effettiva spesa di competenza dell'anno afferente un'obbligazione giuridicamente perfezionata per l'acquisto di beni o di servizi. In alcuni casi, per giungere ad una maggior precisione nell'individuazione del "consumato" di competenza dell'anno 2018, sono state prese in considerazione le fatture, ad oggetto prestazioni 2018, ovvero i mandati di pagamento. La scelta di far riferimento, in alcuni casi, ai mandati di pagamento trova sostegno nel principio contabile applicato 4/3 "Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale" allegato al D. Lgs. 118/2011 che prevede, tramite la transizione dalle scritture di contabilità finanziaria, che i costi vengano rilevati, a seconda dai casi, dall'impegno di spesa o dalla liquidazione della stessa.

Qualora la fonte contabile analizzata, impegno/fattura/mandato di pagamento, trovi piena corrispondenza con la somma imputata al PEF (corrispondenza al 100%) sono stati verificati gli estremi nelle note, mentre nel caso in cui tale corrispondenza non si realizzi si procede come di seguito indicato.

La quota di costo imputata al PEF, diversa rispetto al totale impegnato, fatturato o pagato, deve essere motivata. Si può individuare una percentuale di corrispondenza o una quota diversamente giustificata.

Il driver percentuale deve essere sempre motivato da un conteggio ragionato quale, ad esempio, la ripartizione del costo delle utenze sulla base dei mq occupati dagli uffici oggetto di analisi oppure la ripartizione del costo del personale sulla base dei carichi di lavoro riscontrabili all'interno della Relazione del Conto del personale o ancora le spese di cancelleria ed hardware sulla base del numero di addetti dedicati alla TARI.

In merito alle voci di provento, si fa riferimento ai valori accertati in competenza ovvero agli incassi, ad esempio, per la voce afferente al recupero dell'evasione. Anche in questo caso si ricerca la precisa

corrispondenza dei valori nel partitario degli accertamenti di competenza 2018, piuttosto che sul giornale di cassa per le reversali.

La quota di Fondo Crediti di dubbia esigibilità, iscrivibile nel PEF per un massimo dell'80% del fondo stesso, è verificata partendo dall'allegato obbligatorio FCDE al bilancio di Previsione 2018-2020. Nel corso dell'anno 2018 i Comuni, per effetto della Legge di Bilancio 2018, avevano facoltà di iscrivere a bilancio una percentuale ridotta rispetto al conteggio effettivo, pari al 75%. Si verifica, pertanto, se l'ente ha beneficiato di tale agevolazione e, in caso positivo, si riparametra al 100% il valore su cui andare a calcolare l'80% massimo imputabile al PEF.

I crediti inesigibili vengono verificati rispetto all'elenco Allegato obbligatorio al Rendiconto 2018 ed all'eventuale fondo svalutazione crediti iscritto a Stato Patrimoniale. Nel PEF viene riportata la sola quota di tali crediti non svalutata a Stato Patrimoniale.

Successivamente si è provveduto all'unificazione dei documenti trasmessi dai Gestori (sulla base delle tracce indicate da ARERA come Appendice 1 e Appendice 2) e tale documentazione è stata trasmessa alla Giunta Comunale per le determinazioni di propria competenza in relazione alla definizione dei seguenti elementi, richiesti nell'Appendice 2 al MTR di ARERA:

- 4.3 Costi operativi incentivanti
- 4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019
- 4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing
- 4.7 Scelta degli ulteriori parametri

Si è quindi provveduto ad acquisire la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 21/12/2020 che riporta gli elementi sopra elencati, giungendo alla definizione del prospetto di costi generale (Appendice 1, All. A, Del. 443/2019 ARERA) integrato con i dati necessari a rendere definitivo lo stesso. Successivamente si procede all'analisi del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, anche considerando la determinazione dei fattori QL e PG sopra descritti.

#### **4. LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE (ARTICOLI 4.2 E 4.4 DELL'APPENDICE 2 AL MTR).**

Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Tali elementi sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = r_{pia} - X_a + QL_a + PG_a$$



<b>rpi<sub>a</sub></b>	Tasso di inflazione programmata	Delib. ARERA 443/2019	1,7 %
<b>X<sub>a</sub></b>	Miglioramento della produttività	Non sono attesi miglioramenti	0,1 %
<b>QL<sub>a</sub></b>	Miglioramento previsto della qualità	Delibera G.C. n. 75 del 21/12/2020	0,00 %
<b>PG<sub>a</sub></b>	Modifiche del perimetro gestionale	Delibera G.C. n. 75 del 21/12/2020	0,00 %
<b><math>\rho</math><sub>a</sub>: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:</b>			<b>1,6 %</b>

Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite o ancora per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario – lo sfioramento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie<sup>1</sup>, i medesimi presentano all’Autorità una relazione attestante:

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA) e l’analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni in ordine all’equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti *CTS* e *CTR*;
- l’effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing b* in corrispondenza dell’estremo superiore dell’intervallo;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale.

Inoltre ARERA dispone che qualora l’Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito in precedenza, il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione.

**Nel caso specifico del Comune di Pagazzano non si rileva l’esigenza di superare il limite di crescita annuale, pertanto la relazione non si rende necessaria.**

La verifica puntuale dell’incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

**$\Sigma T_{a-1}$ :** Importo complessivo determinato dal Piano Finanziario anno *a-1* (2019), pari ad € 255.288,96 €

---

<sup>1</sup> È necessario osservare che, come disposto dalla Determinazione 2/2020/D/Rif, all’articolo 1.3, Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario (l’ambito di riferimento per l’applicazione del MTR coincide con l’ambito tariffario pluricomunale, nel caso in cui i corrispettivi tariffari siano unici su base sovracomunale, oppure comunale, nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale; nel caso in cui l’ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun comune e successivamente validato dall’Ente territorialmente competente che provvede, altresì, a verificare il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e ad effettuare le opportune valutazioni in merito all’equilibrio economico-finanziario della gestione ed alla definizione dei parametri di competenza)

$\rho_a$ : Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato come sopra e pari al 1,6%

$\Sigma T_a$ : Importo complessivo del Piano Finanziario anno  $a$  (2020), pari ad 256.853,35 €

Appare verificata la formula descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, in quanto:

$$256.853,00/255.289,00 = \underline{1,006} \leq (1 + 1,6\%) = \underline{1,016}$$

## 5. APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO FINANZIARIO

ARERA con Deliberazione 443/2019/R/Rif ha delineato anche il percorso finale del Piano Finanziario verso l'approvazione definitiva: l'Autorità, oltre a riservarsi la facoltà di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai Comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.



**COMUNE DI PAGAZZANO**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 54 del 30/12/2020**

**OGGETTO:**  
**ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2020**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO**  
**IL SINDACO**  
**F.to BIANCHI DANIELE**

**FIRMATO**  
**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to COSTA CLARA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.**

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI PAGAZZANO, Li 14/01/2021

**IL VICE SEGRETARIO**  
**COSTA CLARA**